



PARERE MOTIVATO

N. 232 IN DATA 2 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per l'Accordo di Programma per la riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell'area sita in via San Giuliano nel Comune di Venezia (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- La Commissione VAS si è riunita in data 2 novembre 2022 come da nota di convocazione in data 28.10.2022 protocollo regionale n. 420495.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Venezia con note pec acquisite al prot. reg. ai nn. 507782, 507710, 507758 del 25.11.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS per l'Accordo di Programma per la riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell'area sita in via San Giuliano nel Comune di Venezia".

Il Comune di Venezia, a seguito della richiesta di integrazione formulata dagli uffici a supporto della Commissione regionale per la VAS, ha fatto pervenire con nota pec prot n. 550884 del 20.12.2019, acquisita al protocollo regionale al n. 550020 del 19.12.2019, documentazione integrativa.

A seguito di richiesta integrazioni relativamente alla Valutazione di Incidenza Ambientale, nota prot n. 8084 del 09.01.2020, il Comune di Venezia con nota pec acquisita al prot. reg. n.515208 del 03.12.2020 ha fatto pervenire le integrazioni VINCA richieste.

Il Comune di Venezia con note pec acquisite al prot. regionale ai nn. 181076, 181091, 181092 del 06.05.2020 ha fatto pervenire integrazioni e precisazioni tecniche al Rapporto Ambientale preliminare.

Il Comune di Venezia con nota pec acquisita al prot. reg. n. 457136 del 05.10.2022 ha fatto pervenire ulteriori "Approfondimenti volontari Procedura di Screening VAS", con riferimento al procedimento di bonifica.



DATO ATTO CHE il Comune di Venezia con nota pec acquisita al prot. reg. n.47228 del 02.02.21 ha fatto pervenire richiesta di proroga dei termini procedurali.

Il Comune di Venezia con nota pec acquisita al prot. reg. n. 128699 del 21.03.2022 ha fatto pervenire richiesta di riattivazione dei termini procedurali, comprensiva di alcuni approfondimenti relativamente al procedimento di bonifica.

ESAMINATA inoltre la documentazione trasmessa dal Comune di Venezia, avente ad oggetto: *"Approfondimenti volontari Procedura di Screening VAS"*, sempre con riferimento al procedimento di bonifica acquisita al protocollo regionale con nota pec n. 457136 del 05.10.2022.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale consultati:

- contributo ARPAV prot. n. 52692 del 18.06.2020, acquisito al prot. reg. n. 242154 in data 18.06.2020;
- contributo Consiglio di Bacino Laguna di Venezia prot. n. 869 del 23.06.2020, acquisito al prot. reg. n. 248309 in data 24.06.2020;
- contributo VERITAS prot. n. 47939 del 23.06.2020, acquisito al prot. reg. n. 247200 del 23.06.2020;
- contributo Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna prot. n. 10501 del 10.07.2020, acquisito al prot. reg. n. 274220 in data 10.07.2020;
- contributo Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali prot. n. 3565 del 14.07.2020, acquisito al prot. reg. n.282540 in data 14.07.20 del'.

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 22/2021 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

DATO ATTO CHE il Comune di Venezia con nota pec acquisita al prot. reg. n. 497642 in data 26.10.2022 ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del procedimento comunale attestante che, *"[...]. In riferimento al procedimento citato in oggetto, con la presente comunichiamo che, nel periodo utile alla loro presentazione, sono pervenute n. 4 osservazioni, di cui n. 2 aventi valenza ambientale. Trasmettiamo in allegato la seguente documentazione ai fini dell'acquisizione del parere di competenza sulla Verifica di Assoggettabilità a VAS:*

- *osservazioni con valenza ambientale:*
 - *oss. n. 3 - PG 2019/651701 del 31.12.2019;*
 - *oss. n. 4 - PG 2019/644801 del 23.12.2019.*
- *proposte di controdeduzione alle osservazioni nn. 3 e 4 con parere del valutatore.*

La presente annulla e sostituisce la precedente comunicazione in merito".

PRESO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento ha allegato alla dichiarazione succitata (prot. reg. n. 497642 in data 26.10.2022) un prospetto denominato *"Osservazioni e proposta di controdeduzioni alle osservazioni con valenza ambientale Comune di Venezia"*, parte integrante e allegato al presente parere (*"Controdeduzioni e Parere Valutatore.pdf"*).

Pertanto, in considerazione dei contenuti evidenziati, della proposta di controdeduzione per entrambe le osservazioni di *"Parere non favorevole"*, nonché del parere di coerenza espresso dal Valutatore, limitatamente alle sole osservazioni aventi attinenza al Rapporto Ambientale Preliminare o a questioni ambientali (*"oss. n. 3"* e *"oss. n. 4"*), si prende atto dei contenuti del prospetto sopra richiamato, nonché dei relativi pareri di coerenza del Valutatore, per le parti non in contrasto con le risultanze del presente parere di non assoggettabilità a procedura di VAS.



Relativamente alle richiamate osservazioni aventi attinenza al RAP, o a questioni ambientali, si precisa che, qualora in fase di approvazione del presente *“Accordo di Programma per la riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell’area sita in via San Giuliano nel Comune di Venezia (VE)”*, venissero assunte decisioni dai contenuti difformi rispetto a quanto valutato e in atti e di cui all’allegato prospetto *“Controdeduzioni e Parere Valutatore.pdf”*, dovrà essere verificato il rispetto delle considerazioni e conclusioni di cui al presente parere di non assoggettabilità a VAS, redatto nel rispetto di quanto previsto dal comma *“3-bis”* dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e le eventuali parti in variante dovranno essere sottoposte a verifica di sostenibilità ambientale ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia relativamente alla Parte Seconda Titolo II del richiamato Decreto.

CONSIDERATO CHE oggetto della presente istanza è l’*“Accordo di Programma ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 nonché dell’articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la definizione e l’attuazione del “Programma Unitario di riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell’area sita in Venezia Mestre, Via San Giuliano” e contestuale Variante al Piano degli Interventi n. 40.”*

Secondo quanto premesso nel richiamato *“Accordo di Programma”*, *“[...] Con deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia del 19 gennaio 1996 è stato approvato il Piano Guida per il Parco di San Giuliano in cui si prevede la realizzazione di un’estesa area verde attrezzata al servizio della collettività. Le norme del Piano Guida sono state recepite nella Variante al PRG per la Terraferma approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 3905/2004 e successiva deliberazione 2141/2008, destinando l’intero ambito del Parco di San Giuliano ad attrezzature di scala urbana e territoriale, zone per attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico territoriale, VUA – verde urbano attrezzato, regolamentato dagli artt. 47 e segg. della NTSA della citata VPRG.*

Il PAT – Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia è stato approvato in data 30 settembre 2014 e ratificato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 128 del 10 ottobre 2014 pubblicato nel B.U.R.V. n. 105 del 31 ottobre 2014 e vigente dal 15 novembre 2014;

Il PAT individua per l’area di San Giuliano attrezzature e servizi a maggior rilevanza a scala urbana e territoriale cui attribuisce valore strategico sia per la comunità e sia per la definizione del ruolo della città nell’ambito dell’area vasta. Su alcune aree ricomprese nel perimetro del Parco di San Giuliano e segnatamente lungo l’omonima Via San Giuliano sono da decenni insediate delle imprese che svolgono le loro attività produttive all’esclusivo servizio della Città Antica e delle Isole della Laguna, quali ad esempio le imprese di trasporto merci e le attività di rimessaggio, alaggio e varo di natanti. L’insediamento di tutte le attività di San Giuliano risale a periodi di gran lunga antecedenti all’approvazione del Piano Guida per il Parco di San Giuliano e nel corso degli ultimi vent’anni l’amministrazione comunale, unitamente alle imprese, riunitesi nel Consorzio degli Operatori di San Giuliano, si è impegnata nella ricerca di una possibile ricollocazione delle attività in altri ambiti della gronda lagunare tenuto conto che ognuna delle suddette imprese necessita, per l’ordinario esercizio produttivo e aziendale, di uno spazio acqueo.

La tematica della ricollocazione era già contenuta nel citato Piano Guida e nel 1997 il Consiglio Comunale di Venezia ha, con proprio provvedimento, impegnato l’amministrazione a ricercare una soluzione condivisa con gli Operatori di San Giuliano. Nonostante l’impegno delle parti la ricerca non ha dato esiti favorevoli in quanto tutti i siti individuati si sono rivelati inadatti in termini economico-finanziari, ambientali e paesaggistici. Il Comune di Venezia, da sempre impegnato nella ricollocazione degli Operatori di San Giuliano, è interessato a realizzare, sia nella zona di San Giuliano, sia più in generale, sull’area del Parco di San Giuliano un complesso programma d’intervento, finalizzato non solo alla riqualificazione, dell’area occupata dalle imprese di San Giuliano, ma anche all’ammodernamento e ampliamento delle strutture del cd. Polo Nautico, al miglioramento di alcune specifiche aree del Parco di San Giuliano (zona concerti e canile) e, infine alla creazione di una pista ciclopedonale fra la Via San Giuliano e il cd. Ponte della Libertà.



La ricollocazione delle imprese del Consorzio di San Giuliano nella stessa area, ma a condizioni completamente diverse dagli attuali assetti, consente da un lato l'attuazione, ancorché parziale, delle originarie previsioni del Piano Guida del Parco di San Giuliano e dall'altro lato, il raggiungimento dell'obiettivo di ricollocazione delle imprese. Si prevede, infatti:

- a) la demolizione di tutti gli attuali insediamenti lungo la sponda del Canale di San Giuliano di proprietà demaniale e oggetto di concessione alle attività di trasporto esistenti;
- b) la realizzazione di 15 nuovi fabbricati (cd. "moduli") in area comunale che al termine della concessione del diritto di superficie saranno trasferiti in proprietà dell'amministrazione stessa.
- c) la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro di tutte le attività esistenti;
- d) la realizzazione di una nuova viabilità veicolare, inclusa una separata pista ciclopedonale in modo tale che gli utenti del parco non siano contaminati dalle attività dei trasportatori;
- e) la realizzazione del relativo tratto di acquedotto, che serve la Città Antica e le Isole della Laguna;
- f) l'assunzione dei costi per la realizzazione dei descritti interventi a carico degli Operatori di San Giuliano, riuniti nell'omonimo Consorzio.
- g) la ricollocazione dell'approdo e della biglietteria della società di trasporto Marive al fine di evitare intersezioni di traffico pedonale con l'attività produttiva del cantiere nautico esistente;
- h) riconoscimento del cantiere nautico per le attività di rimessaggio, alaggio e varo di natanti, esistente nell'area già del Demanio ora di proprietà del Comune in modo da consentire i lavori di messa in sicurezza della struttura produttiva anche con una razionalizzazione delle attività di varo dei natanti;
- i) la ricollocazione dell'approdo del trasporto pubblico acquatico che consenta il potenziamento del collegamento tra San Giuliano e Fondamenta Nuove, con la strategia di individuare questo accesso come una delle alternative all'accesso alla città storica al posto di Piazzale Roma;
- j) la creazione di due ambiti destinati a parcheggio scambiatore (con tariffe convenzionate con l'Amministrazione Comunale) sulla proprietà dell'ATER al fine di favorire i flussi verso Venezia sulla tratta San Giuliano- Fondamenta Nuove".

Secondo quanto evidenziato nella documentazione trasmessa, complessivamente la presente proposta di Variante al Piano degli Interventi, riassumendo, consiste:

- nella scelta di intervenire in corrispondenza delle "opere incongrue ed elementi di degrado" attraverso il recupero in loco ed interventi di mitigazione dell'impatto negativo. Tali attrezzature e servizi di maggiore rilevanza, quali sono le attività esistenti su area Comunale nel polo d'interscambio modale delle merci a servizio della Città Antica, assumono per questo particolare ambito valore di attrezzature d'interesse comune e vengono sottoposte dalla presente variante a puntuali modalità di intervento;
- nel riconoscimento del cantiere nautico esistente su area comunale in corrispondenza dell'edificio sottoposto a Vincolo monumentale ex D.Lgs 42/2004 - Archeologia industriale (previsto anche all'interno del progetto del parco del 1997);
- nella limitazione dell'uso e dell'edificabilità degli ambiti dei nuovi parcheggi ATER e del Verde Pubblico. Tali ambiti vengono sostanzialmente privati della possibilità edificatoria offerta dall'art. 47 delle NTSA della VPRG per la Terraferma e vincolati ad un uso puntuale;
- nella dotazione aggiuntiva al Parco di aree verdi, spazi di sosta, nuova viabilità, approdi pubblici, percorso pedonale lungo la riva del Canale, tutte opere ritenute parti integranti con il parco nel citato progetto del 1997.

Inoltre, secondo quanto trasmesso nella documentazione integrativa e di approfondimento del Comune di Venezia, l'accordo risulta coerente con la strumentazione comunale sovraordinata in quanto per l'area di San Giuliano, i temi interessati sono in particolare gli articoli, rispettivamente: "Art. 28 - Opere incongrue ed elementi di degrado", "Art. 34 - Attrezzature e servizi a maggiore rilevanza" e "Art. 36 - Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione".



L'individuazione di "opere incongrue ed elementi di degrado" posta dal PAT, "[...] vuole evidenziare una situazione di degrado paesaggistico relativo ai fabbricati posti sul bordo lagunare e conseguentemente porre l'attenzione sulla possibilità di una riqualificazione complessiva dell'area".

La Variante al PI è lo strumento che lavora concretamente sulle situazioni di degrado, proponendo soluzioni che vadano nella direzione di migliorare la qualità paesaggistica, individuando puntualmente le possibilità di intervento sui singoli edifici e/o sull'intera area oggetto di riqualificazione. Inoltre nella documentazione trasmessa si precisa che, "[...] l'accordo di programma in variante al PI e successivamente il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa Pubblica definisce puntualmente le modalità di intervento sull'area oggetto di riqualificazione.

Altresi, l'individuazione di "attrezzature e servizi di maggior rilevanza" è una ricognizione effettuata a livello di piano strutturale necessaria ad identificare sistemi di servizi e di funzioni di scala regionale (porto, aeroporto), urbana (parchi, poli scolastici di vario livello, sistemi infrastrutturali), locale (es. il polo museale dell'area Marciana).

Infatti, nel sistema dei servizi individuato a San Giuliano viene certamente riconosciuto come valore principale il Parco, ma non può essere trascurato il polo di interscambio modale delle merci a servizio della Città Antica, elemento infrastrutturale e logistico che permette il recapito delle merci in tutto l'ambito lagunare evitando l'arrivo di mezzi pesanti al Tronchetto.

Inoltre, l'area di San Giuliano rientra anche nella perimetrazione degli "Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione", tema generale che implica una successiva e puntuale definizione di obiettivi proprio nel PI.

Nell'ottica della riqualificazione e valorizzazione del water front lagunare l'accordo di programma di San Giuliano affronta: il tema del miglioramento della qualità paesaggistica, il tema del miglioramento della fruibilità complessiva del Parco, la valorizzazione del "sistema gronda", intervenendo su un'area fortemente degradata con un progetto di riassetto generale. Valorizza un nodo intermodale esistente ritenuto di rilevante interesse logistico non solo per garantire la fluida movimentazione delle merci in tutto l'ambito lagunare, ma anche per il potenziamento del servizio pubblico e non di trasporto delle persone.

Inoltre, negli approfondimenti e integrazioni prodotte dal Comune di Venezia, "[...] si esplicita che la modalità con cui verrà attuato l'Accordo sarà quello del Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica ai sensi dell'art. 19-20 della L.R.V. 11/04 e che durante la redazione di tale Piano verranno fornite adeguate indicazioni in merito alla Matrice Suolo e Sottosuolo e in merito alla Sicurezza Idraulica." Sempre nelle integrazioni e approfondimenti prodotte da parte del Comune di Venezia, "[...] si segnala che attualmente risultano in corso le operazioni di caratterizzazione ambientale dei suoli per le aree su cui insiste l'intervento di riqualificazione.

La caratterizzazione delle aree e la relativa analisi del rischio risulta in corso e fortemente rallentata dalle misure di emergenza, tuttavia in alcuni campionamenti dei terreni sono stati riscontrati i superamenti della colonna A, che potrebbero richiedere un intervento di bonifica.

Si prevede pertanto che sulla base di ulteriori approfondimenti esecutivi la fase attuativa successiva del Piano attuativo dovrà essere assoggettata a Vas".

Ciò premesso e in considerazione della successiva necessità di redigere un Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica ai sensi dell'art. 19-20 della LR 11/2004 al fine di dare concreta attuazione alle previsioni di cui al presente Accordo ai sensi dell'art. 7 della succitata LR 11/2004, si prescrive che il PUA che darà attuazione alle previsioni di cui alla presente istanza dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS e dovrà correttamente e dettagliatamente approfondire, per quanto precedentemente evidenziato, l'effettivo stato di qualità delle matrici interessate dal progetto di bonifica in corso, oltre al corretto inquadramento e valutazione della componente "sicurezza idraulica", anche in considerazione dell'adozione dell'"Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – Allegato V – Norme tecniche di attuazione" del Distretto Alpi Orientali (PGRA 2021/2027).



Ovviamente, la definizione stessa, nonché la successiva attuazione del richiamato Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica ai sensi dell'art. 19-20 della LR 11/2004 e ss.mm.ii., che darà attuazione alle previsioni del presente Accordo di Programma, di cui all'art. 7 della LR 11/2004 e ss.mm.ii., è subordinata al rispetto della compatibilità e coerenza della previsione di trasformazione con le concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A), o colonna B) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in considerazione della specifica destinazione d'uso.

Altresì, secondo quanto evidenziato nell'approfondimento volontario trasmesso dal Comune di Venezia, il procedimento ambientale dovrà trovare seguito con l'applicazione della valutazione del rischio sanitario connesso alle situazioni di potenziale contaminazione, propedeutiche a qualsivoglia possibilità di attuazione del futuro Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica.

L'analisi comparata della rilevante mole documentale trasmessa, nonché soprattutto in considerazione che, secondo quanto specificato dal Comune di Venezia, *"[...] si esplicita che la modalità con cui verrà attuato l'Accordo sarà quello del Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica ai sensi dell'art. 19-20 della L.R.V. 11/04 e che durante la redazione di tale Piano verranno fornite adeguate indicazioni in merito alla Matrice Suolo e Sottosuolo e in merito alla Sicurezza Idraulica"* e che, *"Il procedimento ambientale dovrà trovare seguito con l'applicazione della valutazione del rischio sanitario connesso alle situazioni di potenziale contaminazione"*, rende altresì possibile, seppur con l'imposizione di puntuali condizioni ambientali, l'espressione del presente parere di non assoggettabilità a VAS ai sensi del comma "3-bis" dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., seppur con la necessità di imporre alcune necessarie considerazioni e specifiche condizioni ambientali, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Venezia.

L'analisi comparata dell'articolata documentazione trasmessa e presente in atti, comprensiva della dichiarazione e del relativo prospetto sulle osservazioni aventi attinenza a questioni ambientali, nonché dei contributi resi dalle Autorità Ambientali consultate, consente di verificare il complessivo rispetto di quanto previsto dai *"Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12"*, di cui all'Allegato I, Parte Seconda, Titolo II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Si rileva inoltre altresì come, secondo quanto indicato nella *"Relazione Generale"*, *"Ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 201 del 07/09/2017 "Individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 13 c. 9 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14 recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo" l'ambito oggetto d'intervento risulta in ambito di urbanizzazione consolidata, esterno alla "Delimitazione del Centro Urbano" individuata con Delibera di Giunta Comunale n. 707 del 20/12/2013, ai sensi della L.R. n. 50 del 28/12/2012 e risulta interno alla "Delimitazione del Centro abitato" individuata con Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 28/03/2013, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Lgs. n. 285 del 30/04/1992, "Nuovo Codice della Strada"*.

Premesso che tutti gli interventi che riducono le previsioni di consumo di suolo sono in linea con gli obiettivi di conservazione della risorsa, nei casi in cui avvenga un aumento della superficie occupata da nuove edificazioni/impermeabilizzazioni, anche all'interno del consolidato urbano e quindi non rilevante ai fini del conteggio del consumo di suolo sulla base dei criteri stabiliti dalla L.R. 14/2017, si ritiene comunque necessario che l'Amministrazione Comunale preveda adeguate azioni di compensazione come la prioritaria riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate per futuri interventi residenziali, produttivi o a servizi senza ulteriore consumo di suolo, la rinaturalizzazione di un'area impermeabilizzata di superficie pari all'occupazione di nuovo suolo, allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, tenendo presente l'obiettivo di zero consumo di suolo nelle aree agricole e naturali.

Quindi, si raccomanda all'amministrazione comunale di compensare la modifica dell'uso del suolo attraverso la demolizione e la rimozione di volumi incongrui; il ripristino di terreni impermeabilizzati con la creazione di suoli artificiali e poco equilibrati, non compensa l'eliminazione di una pari superficie naturale ma può rendere accettabile l'impatto dell'intervento sul suolo e si prescrive



altresì che dovranno essere individuate tutte le azioni atte a ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.) nella predisposizione del Piano Urbanistico Attuativo che darà attuazione alle previsioni di cui al presente Accordo.

Con la finalità di ridurre il consumo energetico e per raggiungere la neutralità carbonica prevista dal "Green Deal Europeo" si raccomanda, con riferimento alla costruzione dei nuovi edifici e finalizzata alla migliore efficienza energetica, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di tendere all'obiettivo dell'autoconsumo energetico.

Si ricorda e prescrive che tutti gli ambiti di Accordo aventi ad oggetto interventi di recupero e riqualificazione edilizia ed ambientale del patrimonio edilizio esistente, modifiche d'uso compatibili, demolizione di opere incongrue ed elementi di degrado, rinaturalizzazioni ed interventi di riqualificazione urbana di ambiti degradati, nonché cambi di destinazione d'uso, sono comunque subordinati alla verifica e al rispetto della compatibilità e coerenza delle previsioni con le concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A) o colonna B) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in relazione alla prevista destinazione, ricordando e ribadendo altresì che, *"Il procedimento ambientale dovrà trovare seguito con l'applicazione della valutazione del rischio sanitario connesso alle situazioni di potenziale contaminazione"*, secondo quanto già dichiarato nella documentazione trasmessa dal Comune di Venezia con nota pec acquisita al prot. reg. 457136 in data 05/10/2022 recante *"Approfondimenti volontari Procedura di Screening VAS"* ed aventi ad oggetto, *"Aree Accordo di Programma, Macroisola San Giuliano: trasmissione sintesi dello stato del procedimento e proposta di cronoprogramma"*.

Necessario altresì evidenziare come il presente parere rilasciato nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità delle opere ed edifici esistenti, nonché delle azioni previste dalla presente proposta di Accordo la cui sussistenza e legittimità è demandata al Comune di Venezia, che dovrà necessariamente garantire anche il rispetto di quanto dichiarato ovvero che, *"[...] si esplicita che la modalità con cui verrà attuato l'Accordo sarà quello del Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica ai sensi dell'art. 19-20 della L.R.V. 11/04 e che durante la redazione di tale Piano verranno fornite adeguate indicazioni in merito alla Matrice Suolo e Sottosuolo e in merito alla Sicurezza Idraulica"*.

Si prende atto, richiamandone anche il pieno rispetto, di quanto evidenziato nello *"Stato del Procedimento"* di cui agli *"Approfondimenti volontari Procedura di Screening VAS"* trasmessi dal Comune di Venezia, ovvero che, *"Il procedimento ambientale dovrà trovare seguito con l'applicazione della valutazione del rischio sanitario connesso alle situazioni di potenziale contaminazione. In via preliminare è possibile sostenere che:*

- *I superamenti rilevati nell'area verde, anche in concentrazioni superiori 10 volte al valore limite di col. A (hot spot per IPA), al momento non costituiscono una sorgente di contaminazione, poiché l'area non è fruibile, risultando recintata.*
- *Il superamento dei valori limite di col. B rilevato nel sondaggio 42976 nell'area "trasportatori" non costituisce una fonte di contaminazione diretta, poiché rilevato nello strato tra 0,8 e 1,3 m da p.c. e in una zona asfaltata.*
- *I superamenti per le acque sotterranee andranno inseriti nel contesto idrogeologico dell'area e valutati in accordo con gli Enti competenti"*.

Con riferimento alle osservazioni dichiarate dal Responsabile del procedimento comunale avere attinenza a questioni ambientali o al RAP e di cui all'allegato prospetto *"Controdeduzioni e Parere Valutatore.pdf"*, in considerazione dei contenuti evidenziati, della proposta di controdeduzione, per entrambe le osservazioni di *"Parere non favorevole"*, nonché del parere di coerenza espresso dal Valutatore, limitatamente alle sole osservazioni aventi attinenza al Rapporto Ambientale Preliminare o a questioni ambientali (*"oss. n. 3"* e *"oss. n. 4"*), si prende atto dei contenuti del prospetto sopra richiamato, nonché dei relativi pareri di coerenza del Valutatore per le parti non in contrasto con le risultanze del presente parere di non assoggettabilità a VAS.



Relativamente alle richiamate osservazioni aventi attinenza al Rapporto Ambientale Preliminare o a questioni ambientali, si precisa che, qualora in fase di approvazione del presente *“Accordo di Programma per la riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell’area sita in via San Giuliano nel Comune di Venezia (VE)”*, venissero assunte decisioni dai contenuti difforni rispetto a quanto valutato e in atti e di cui all’allegato prospetto *“Controdeduzioni e Parere Valutatore.pdf”*, dovrà essere verificato il rispetto delle considerazioni e conclusioni di cui al presente parere di non assoggettabilità a VAS, redatto nel rispetto di quanto previsto dal comma *“3-bis”* dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e le eventuali parti in variante dovranno essere sottoposte a verifica di sostenibilità ambientale ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia relativamente alla Parte Seconda Titolo II del richiamato Decreto.

Ciò premesso, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti, comprensivi del RAP, delle integrazioni e negli *“Approfondimenti volontari Procedura di Screening VAS”* trasmessi dal Comune di Venezia, nonché degli approfondimenti svolti in fase istruttoria, ritiene non sia ragionevole attendersi particolari *“effetti ambientali significativi”* a carico della matrici ambientali, paesaggistiche ed antropiche considerate e che la proposta di Variante sia complessivamente coerente con gli indirizzi amministrativi comunali, i criteri direttivi e tutele urbanistico-ambientali - paesistiche di carattere provinciale, regionale e comunitario, a condizione e subordinatamente al rispetto delle indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni poste nella documentazione esaminata comprensiva del RAP e della documentazione integrativa e di approfondimento trasmessa, nella *“Relazione Istruttoria Tecnica VincA n. 22/2021”*, nel prospetto denominato *“Controdeduzioni e Parere Valutatore.pdf”* relativo alle osservazioni attinenti a questioni ambientali o al RAP, nei contributi resi dalle Autorità Ambientali consultate per le parti non in contrasto con i contenuti della presente proposta di parere, nonché con il rispetto delle ulteriori condizioni ambientali poste nel presente parere e la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Venezia.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall’Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV in data 2 novembre 2022, dalla quale emerge che, esaminati gli atti comprensivi del RAP, delle integrazioni e negli *“Approfondimenti volontari Procedura di Screening VAS”* trasmessi dal Comune di Venezia, della *“Relazione Istruttoria Tecnica VincA n. 22/2021”* e con gli approfondimenti svolti in fase di istruttoria tecnica, propone di non sottoporre a procedura VAS l’*“Accordo di Programma per la riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell’area sita in via San Giuliano nel Comune di Venezia”*, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente a condizione e subordinatamente al rispetto delle indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni poste nella documentazione esaminata, comprensiva del RAP, delle integrazioni e approfondimenti volontari prodotti, del prospetto denominato *“Controdeduzioni e Parere Valutatore.pdf”*, allegato e parte integrante del presente parere e relativo alle osservazioni attinenti a questioni ambientali o al RAP, dei contributi resi dalle Autorità Ambientali consultate, per le parti non in contrasto con i contenuti di cui alla presente proposta di non assoggettabilità a VAS, della *“Relazione Istruttoria Tecnica VincA n. 22/2021”*, nonché con il rispetto delle seguenti ulteriori indicazioni e condizioni ambientali, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Venezia.

ATTESO CHE il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall’Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull’ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all’Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una *“Relazione di sintesi”*.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE;
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- L’art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;



- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013
- La DGR 545/2022

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

l'“Accordo di Programma per la riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell'area sita in via San Giuliano nel Comune di Venezia (VE), in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni ambientali, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Venezia.

Prima dell'approvazione dell'Accordo:

1. la documentazione dell'Accordo deve essere integrata e aggiornata con i contenuti delle integrazioni e degli “Approfondimenti volontari Procedura di Screening VAS” trasmessi dal Comune di Venezia.

In fase di attuazione dell'Accordo:

2. devono essere puntualmente rispettati i pertinenti articoli delle norme tecniche rispettivamente di PAT e PI, con le modifiche introdotte dal presente Accordo;
3. devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e negli “Approfondimenti volontari Procedura di Screening VAS”;
4. deve essere ottemperato quanto previsto nei contributi resi dalle Autorità Ambientali consultate, per le parti non in contrasto con i contenuti di cui alla presente proposta di non assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
5. devono essere recepiti gli esiti della “Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 21/2021”,
 - dando atto che:
 - i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza in argomento (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali) sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - ii. che è ammessa l'attuazione della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R.1 n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016 (in particolare con gli artt. 176 e 290 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016 e ss.mm.ii.);
 - B. le attività siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;



- C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo sotto riportato, nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario e in particolare per: 1150* "Lagune costiere", *Aphanius fasciatus*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Bufo viridis*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Accipiter nisus*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Anas acuta*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas platyrhynchos*, *Anas querquedula*, *Anas strepera*, *Ardea cinerea*, *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Buteo buteo*, *Calidris alpina*, *Calidris ferruginea*, *Charadrius dubius*, *Ciconia ciconia*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Cisticola juncidis*, *Egretta garzetta*, *Emys orbicularis*, *Falco peregrinus*, *Falco tinnunculus*, *Fulica atra*, *Gallinago gallinago*, *Gallinago media*, *Gelochelidon nilotica*, *Grus grus*, *Hierophis viridiflavus*, *Himantopus himantopus*, *Ixobrychus minutus*, *Lacerta bilineata*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Larus canus*, *Larus ridibundus*, *Natrix tessellata*, *Nycticorax nycticorax*, *Pernis apivorus*, *Phalacrocorax carbo sinensis*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Philomachus pugnax*, *Pluvialis apricaria*, *Podarcis muralis*, *Podiceps cristatus*, *Podiceps nigricollis*, *Sterna hirundo*, *Tachybaptus ruficollis*, *Tadorna tadorna*, *Tringa erythropus*, *Tringa glareola*, *Tringa nebularia*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Egretta garzetta*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Ixobrychus minutus*, *Larus melanocephalus*, *Nycticorax nycticorax*, *Sterna hirundo*, *Sterna sandvicensis*, *Hypsugo savii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*;
- prescrivendo:
1. di non coinvolgere superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza dell'accordo di programma;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di consentire gli interventi conseguenti all'attuazione dell'accordo di programma in argomento previo affiancamento della Direzione Lavori da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale per la verifica e la documentazione della corretta attuazione della progettualità, delle indicazioni prescrittive, e laddove necessario per adottare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (comprensiva della sospensione delle lavorazioni). La Direzione Lavori documenti il rispetto delle indicazioni prescrittive mediante specifica reportistica e, qualora non provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, si provveda all'attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017. Siano attuate idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per la realizzazione delle opere in argomento;



4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Venezia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
 - raccomandando:
 - la comunicazione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione e del cronoprogramma aggiornato degli interventi conseguenti all'attuazione dell'accordo di programma in argomento;
 - la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase del cronoprogramma di cui al punto precedente;
 - l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1 e 2.3 della selezione preliminare;
 - la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione delle attività e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
6. il Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica che darà attuazione al presente Accordo deve essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sviluppando con particolare attenzione la *"Matrice Suolo e Sottosuolo"* e la *"Sicurezza Idraulica"*, anche in considerazione dell'adozione dell'*"Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – Allegato V – Norme tecniche di attuazione"* del Distretto Alpi Orientali (PGRA 2021/2027);
7. devono essere attuate tutte le misure, condizioni, raccomandazioni e prescrizioni poste nel RAP, nelle integrazioni e negli *"Approfondimenti volontari Procedura di Screening VAS"* trasmessi dal Comune di Venezia, nella *"Relazione Istruttoria Tecnica VlncA n. 22/2021"*, nonché nei contributi resi dalle Autorità Ambientali consultate per le parti non in contrasto con le conclusioni di cui al presente parere e la verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Venezia;
8. devono essere individuate tutte le azioni atte a ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.) nella realizzazione delle azioni previste dall'Accordo;
9. i materiali risultanti dalla demolizione di fondazioni o sottofondi di strade/piazzali devono essere gestiti come rifiuti, mentre eventuali terreni contenenti materiali di riporto (presenza di materiale antropico inferiore al 20%, verifica da eseguire seguendo la metodologia di cui all'Allegato 10 del DPR 120/2017) possono essere riutilizzati solo se possiedono i requisiti di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 120/2017;
10. per tutti gli interventi che comportino scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);



11. con la finalità di ridurre il consumo energetico e per raggiungere la neutralità carbonica prevista dal "Green Deal Europeo", eventuali nuovi ambiti artigianali o produttivi devono essere realizzati in modo da garantire la massima efficienza energetica e prevedendo l'installazione sui tetti degli edifici e nei parcheggi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'autoconsumo energetico.

Si ricorda che l'attuazione delle previsioni di cui alla presente *"Accordo di Programma per la riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell'area sita in via San Giuliano nel Comune di Venezia"*, è subordinata:

- al rispetto delle richiamate indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni poste nel Rapporto Ambientale Preliminare, nelle integrazioni e negli *"Approfondimenti volontari Procedura di Screening VAS"* trasmessi dal Comune di Venezia;
- all'assoggettamento a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica che darà attuazione al presente *"Accordo di Programma per la riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell'area sita in via San Giuliano nel Comune di Venezia"*;
- allo specifico e puntuale approfondimento in fase di redazione del succitato Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica della *"Matrice Suolo e Sottosuolo"* e della *"Matrice Sicurezza Idraulica"*;
- al rispetto di quanto indicato negli *"Approfondimenti volontari Procedura di Screening VAS"* trasmessi dal Comune di Venezia, con particolare attenzione a quanto evidenziato nel documento *"Stato del procedimento al 30/11/2021"* e relativa proposta di *"Cronoprogramma"* e a quanto dichiarato relativamente al fatto che, *"Il procedimento ambientale dovrà trovare seguito con l'applicazione della valutazione del rischio sanitario connesso alle situazioni di potenziale contaminazione"*;
- al rispetto di quanto sancito dall'art. 65 comma 7 del D.Lgs 152/2006, relativamente all'attuazione ed osservanza delle misure di salvaguardia del *"Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 2021 – 2027"* per le aree soggette a pericolosità / rischio idraulico e comunque di quanto previsto dall'*"Allegato V - Norme tecniche di attuazione - Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni"*, PGRA 2021 – 2027;
- al rispetto di quanto evidenziato nelle *"Considerazioni"* di cui al presente parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS, con particolare attenzione alle imposte condizioni ambientali di cui ai succitati punti da 1 a 11;
- al rispetto di quanto evidenziato nella *"Relazione Istruttoria Tecnica VInCA n. 22/2021"* e nei contributi resi dalle Autorità Ambientali consultate, per le parti non in contrasto con i contenuti e conclusioni di cui al presente parere di non assoggettabilità a VAS;

la verifica di ottemperanza di quanto sopra evidenziato è demandata al Comune di Venezia.

Si precisa altresì che la definizione stessa, nonché la successiva attuazione del richiamato Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica, ai sensi dell'art. 19-20 della LR 11/2004 e ss.mm.ii., che darà attuazione alle previsioni del presente *"Accordo di Programma per la riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell'area sita in via San Giuliano nel Comune di Venezia"*, di cui all'art. 7 della LR 11/2004 e ss.mm.ii., è subordinata al rispetto della compatibilità e coerenza della previsione di trasformazione con le concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A), o colonna B) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in considerazione della specifica destinazione d'uso.

Si evidenzia come il presente parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS, non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende



ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità delle opere ed edifici esistenti, nonché delle azioni previste dal presente *"Accordo di Programma per la riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell'area sita in via San Giuliano nel Comune di Venezia"*, la cui sussistenza è demandata al Comune di Venezia.


Fatte salve le modifiche eventualmente necessarie e finalizzate unicamente all'adeguamento alle prescrizioni impartite dai pareri resi dalle Autorità Ambientali e che non comportino comunque una ri-adozione del presente *"Accordo di Programma per la riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell'area sita in via San Giuliano nel Comune di Venezia"*, qualsiasi modifica rispetto alla documentazione presente in atti e valutata e di cui alla presente proposta di non assoggettabilità a VAS, dovrà essere sottoposta, per la parte in variante, a verifica degli effetti sulle matrici ambientali, paesaggistiche e antropiche considerate, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Qualora in fase di approvazione del presente *"Accordo di Programma per la riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell'area sita in via San Giuliano nel Comune di Venezia"*, venissero assunte decisioni comportanti parti in variante aventi attinenza a questioni ambientali o al RAP esaminato e in atti, anche con riferimento alle osservazioni dichiarate dal RUP aventi attinenza a questione ambientali e di cui al prospetto denominato *"Controdeduzioni e Parere Valutatore.pdf"*, allegato e parte integrante del presente parere, le suddette parti in variante devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2066 e ss.mm.ii.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 22/2021

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per l'Accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/2004 per la definizione e attuazione del "Programma unitario di riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell'area sita in Venezia Mestre, via San Giuliano, nel Comune di Venezia (VE).
Pratica 4343

Codice SITI NATURA 2000: ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia";

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza, redatta dal dott. ing. Giuseppe Baldo per conto del Comune di Venezia, acquisita al prot. reg. con n. 507710 del 25/11/2019, n. 197790 del 19/05/2020 e n. 515208 del 03/12/2020;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 dell'accordo di programma finalizzato all'attuazione di un programma unitario di riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale di un'area lungo via San Giuliano presso punta San Giuliano, con la ricollocazione delle imprese e delle attività già presenti nell'area;

PRESO ATTO che l'accordo di programma in argomento comporta una variante al vigente Piano degli Interventi (in cui l'area è assegnata a "verde urbano attrezzato di progetto"), mediante una nuova zonizzazione;

PRESO ATTO che l'accordo di programma in argomento è corredata da una progettazione di massima delle opere di urbanizzazione a rete e le sezioni tipo della viabilità;

PRESO ATTO che l'accordo di programma in argomento prevede i seguenti interventi: demolizione di tutti gli attuali insediamenti lungo la sponda del Canale di San Giuliano in area demaniale, realizzazione delle nuove strutture utili ad ospitare le attività economiche qui localizzate (15 moduli); messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e della fruizione delle aree; realizzazione di una nuova viabilità di accesso, con incluse pista ciclopedonale in sede propria, realizzazione di una tratta dell'acquedotto a servizio del centro storico di Venezia e area insulare, ricollocazione in sede più consona e sicura dell'approdo e biglietteria della società Marive, riconoscimento dell'attività del cantiere nautico con riorganizzazione e messa in sicurezza degli spazi adiacenti e connessi alla sua funzionalità (gru e ormeggio), ricollocazione dell'approdo del trasporto pubblico e potenziamento della linea San Giuliano-Fondamenta Nuove, creazione e sistemazione degli ambiti con funzione di parcheggio scambiatore al fine di favorire la mobilità pubblica su trasporto acqueo (linea San Giuliano-Fondamenta Nuove);

PRESO ATTO che l'accordo di programma in argomento interessa un ambito pari a circa 15,1 ettari, di cui 4,3 ettari da destinarsi ad area verde a parco e circa 3 ettari a standard parcheggio;

PRESO ATTO e RISCOSTRATO che, rispetto alla documentazione acquisita agli atti, non risultano identificate e assunte precauzioni, ai sensi della vigente disciplina, aventi un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;

CONSIDERATO che l'accordo di programma in argomento presenta uno sviluppo progettuale di massima, non sufficiente quindi per garantire la sua completa efficacia ed operatività;

RISCOSTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti dell'accordo di programma in argomento non oggetto della presente valutazione (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali) sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO e RISCOSTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare e che tuttavia è non è conforme e congruo nella restituzione di tutti gli oggetti geometrici concernenti l'istanza in argomento;

PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017:): "B07 - Attività forestali non elencate in precedenza ", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili", "D01.02 - Strade, autostrade", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02 - Infrastrutture di rete e linee di servizio pubblico", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E02.02 - Magazzini di stoccaggio", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiale, merci, prodotti", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dell'uomo", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso";

PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le attività previste dal presente accordo di programma;

CONSIDERATO e RISCOSTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori sono espressi secondo i criteri previsti dalla disciplina vigente, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;

RISCOSTRATO che, rispetto alle possibili situazioni di inquinamento, si è provveduto alla stima dell'area di massima influenza sulla base di fonti bibliografiche consultate e che pertanto le stime effettuate, corrispondenti ad un giudizio esperto, sono solo parzialmente congrue nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tengono conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che li determinano;

CONSIDERATO che per la progettualità conseguente alla variante dello strumento urbanistico in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "J02.01.02 - Recupero e bonifica di territori dal mare, da estuari e da paludi", "J02.05.06 - Modifica dell'esposizione al moto ondoso", "J02.12 - Arginamenti, terrapieni, spiagge artificiali in genere";

RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO e RISCOSTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è definito sulla base dell'ambito di influenza stimato per H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" (per un'estensione massima di circa 150 m dalla sorgente emissiva);

PRESO ATTO e RISCOSTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare e che tuttavia esso non è pianamente conforme con le indicazioni di cui all'allegato A alla DGR n. 1400/2017;

PRESO ATTO che, rispetto all'area di analisi definita nello studio esaminato, non risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, l'ambito dell'accordo di programma in argomento e i conseguenti interventi ricadono all'esterno dei siti della rete Natura 2000, ancorché risulti in prossimità al sito ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia";

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla progettualità conseguente alla variante dello strumento urbanistico in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016, e ss.mm.ii., riconoscendo la compatibilità della progettualità conseguente alla

- variante dello strumento urbanistico in argomento con tale disciplina;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha indicato presente all'interno dell'area di analisi e riconosciuto la sussistenza di una condizione di vulnerabilità all'attuazione dell'accordo di programma in argomento (ricorrendo a metodi soggettivi di previsione) per il seguente habitat di interesse comunitario: 1150* "Lagune costiere";
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi e vulnerabili all'attuazione dell'accordo di programma in argomento (ricorrendo a metodi soggettivi di previsione) le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Aphanius fasciatus*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Emys orbicularis*, *Accipiter nisus*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Anas acuta*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas platyrhynchos*, *Anas querquedula*, *Anas strepera*, *Ardea cinerea*, *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Buteo buteo*, *Calidris alpina*, *Calidris ferruginea*, *Charadrius dubius*, *Ciconia ciconia*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Cisticola juncidis*, *Egretta garzetta*, *Falco peregrinus*, *Falco tinnunculus*, *Fulica atra*, *Gallinago gallinago*, *Gallinago media*, *Gelochelidon nilotica*, *Grus grus*, *Himantopus himantopus*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Larus canus*, *Larus ridibundus*, *Nycticorax nycticorax*, *Pernis apivorus*, *Phalacrocorax carbo sinensis*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Philomachus pugnax*, *Pluvialis apricaria*, *Podiceps cristatus*, *Podiceps nigricollis*, *Sterna hirundo*, *Tachybaptus ruficollis*, *Tadorna tadorna*, *Tringa erythropus*, *Tringa glareola*, *Tringa nebularia*;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario è solo parzialmente conforme alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì la stima del relativo grado di conservazione è articolata sulla base di un giudizio esperto sulle condizioni degli elementi che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro e non pienamente riconducibili alle specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi;
- RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12310 - Aree portuali commerciali", "12320 - Aree portuali per diporto", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "14110 - Parchi urbani", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.", "14220 - Aree sportive (calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "42130 - Barene", "51120 - Canali e idrovie", "52110 - Canali lagunari", "52120 - Specchi lagunari navigabili solo in condizioni di alta marea" nella revisione del 2018 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tali attribuzioni per l'area in esame risultano coerenti, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale;
- CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Larus melanocephalus*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Hypsugo savii*;
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- CONSIDERATO che, in riferimento alla localizzazione dell'ambito dell'accordo di programma in argomento, alla relativa modalità di attuazione e agli ambiti di influenza dei fattori di perturbazione di cui allo studio esaminato, non viene meno la sussistenza del divieto di cui all'artt. 276, 290 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dall'allegato A alle DD.G.R. n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- RITENUTO che nell'attuazione della variante dello strumento urbanistico in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007

(allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

- ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- CONSIDERATO che l'accordo di programma in argomento interessa un ambito che ricade all'interno degli ambienti frequentati dalle suddette specie e che l'effetto su queste specie non è esclusivamente riferibile alle variazioni strutturali e funzionali di questi ambienti;
- ATTESO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno dei limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza di quanto previsto dall'istanza;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che non è escludibile una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità per le specie di interesse comunitario, comprese quelle a ridotta vagilità (il cui periodo riproduttivo risulta essere complessivamente compreso tra marzo e luglio);
- RITENUTO che, qualora l'attuazione dell'accordo di programma in argomento comportasse l'esecuzione di interventi durante il periodo riproduttivo delle predette specie (da marzo a luglio compreso), l'eventuale esecuzione in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui in predetti interventi non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione e relative precauzioni (comprensive della sospensione delle lavorazioni), delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti);
- RITENUTO che la Direzione Lavori documenti il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento di cui al cronoprogramma, mediante specifica reportistica sul rispetto delle indicazioni prescrittive;
- CONSIDERATO che, qualora le informazioni e le conclusioni fornite con gli studi siano ritenute non sufficienti o non condivisibili dall'autorità competente, può corrispondere l'obbligo di effettuare il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione della progettualità associata alla variante dello strumento urbanistico in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3, del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree e arbustive si provveda all'utilizzo di specie autoctone e di origine certificata e per il riverdimento si utilizzino sementi o fiorume esclusivamente di provenienza locale (ed ecologicamente coerenti con l'ambiente di destinazione);
- CONSIDERATO e RITENUTO che, per l'illuminazione artificiale delle aree esterne, siano impiegati sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- RITENUTO che per l'accordo di programma in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano coinvolti gli habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti

interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza della presente istanza;

CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e i giudizi espressi nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni, raccomandazioni e suggerimenti;

CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e il relativo metadato secondo lo standard "RNDDT DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:

- a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico di ciascuno degli elementi della variante dello strumento urbanistico in argomento e dei relativi interventi progettuali);
- b. gli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (riportando gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza);

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del comma 3 all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente alla VAS, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

PRENDERE ATTO

della dichiarazione del dott. ing. Giuseppe Baldo, il quale dichiara che *"La descrizione del piano riportata nel presente studio e conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione. Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia"*

e

DARE ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza in argomento (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali) sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa l'attuazione della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R.1 n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016 (in particolare con gli artt. 176 e 290 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016 e ss.mm.ii.);
 - B. le attività siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo sotto riportato, nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario e in particolare per: 1150* "Lagune costiere", *Aphanius fasciatus*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Bufo viridis*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*,

Accipiter nisus, Acrocephalus scirpaceus, Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas strepera, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Buteo buteo, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Charadrius dubius, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Cisticola juncidis, Egretta garzetta, Emys orbicularis, Falco peregrinus, Falco tinnunculus, Fulica atra, Gallinago gallinago, Gallinago media, Gelochelidon nilotica, Grus grus, Hierophis viridiflavus, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Lacerta bilineata, Lanius collurio, Lanius minor, Larus canus, Larus ridibundus, Natrix tessellata, Nycticorax nycticorax, Pernis apivorus, Phalacrocorax carbo sinensis, Phalacrocorax pygmeus, Philomachus pugnax, Pluvialis apricaria, Podarcis muralis, Podiceps cristatus, Podiceps nigricollis, Sterna hirundo, Tachybaptus ruficollis, Tadorna tadorna, Tringa erythropus, Tringa glareola, Tringa nebularia, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Egretta garzetta, Falco columbarius, Falco peregrinus, Ixobrychus minutus, Larus melanocephalus, Nycticorax nycticorax, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Hysugo savii, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii,

e

RICONOSCERE

una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per l'Accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/2004 per la definizione e attuazione del "Programma unitario di riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell'area sita in Venezia Mestre, via San Giuliano, nel Comune di Venezia (VE)

e

PRESCRIVERE

1. di non coinvolgere superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l' idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza dell'accordo di programma;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di consentire gli interventi conseguenti all'attuazione dell'accordo di programma in argomento previo affiancamento della Direzione Lavori da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale per la verifica e la documentazione della corretta attuazione della progettualità, delle indicazioni prescrittive, e laddove necessario per adottare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (comprensiva della sospensione delle lavorazioni). La Direzione Lavori documenti il rispetto delle indicazioni prescrittive mediante specifica reportistica e, qualora non provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, si provveda all'attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017. Siano attuate idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per la realizzazione delle opere in argomento;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Venezia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

e

RACCOMANDARE

- la comunicazione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione e del cronoprogramma aggiornato degli interventi conseguenti all'attuazione dell'accordo di programma in argomento;
- la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase del cronoprogramma di cui al punto precedente;
- l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1 e 2.3 della selezione preliminare;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria

per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione delle attività e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

Venezia, lì 01.02.2021



P.O. Pianificazione Ambientale - dott. Gianluca Salogni

P.O. Istruttorie Vinca - dott. Mattia Vendrame

Istruttore – dott. Marzia Zampieri